



Unione di Comuni Lombarda

'ADDA MARTESANA'

Città Metropolitana di Milano

Comuni di Pozzuolo Martesana – Truccazzano – Lisate – Bellinzago Lombardo



Corpo Polizia Locale e Protezione Civile

COMUNE DI TRUCCAZZANO

ORDINANZA N. 30

Prot. n. 3031

Truccazzano, 29 aprile 2020

ULTERIORE PROROGA SOSPENSIONE DELLA LIMITAZIONE DEL PERIODO DI SOSTA CONSENTITO PER TUTTI I VEICOLI, CON CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SOSTA (ART. 157 C. 6 CDS), SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 17/05/2020.

IL COMANDANTE

PRESO ATTO che questa Amministrazione, per ragioni di rotazione della sosta, in alcune aree del territorio particolarmente frequentate per la presenza di uffici pubblici o esercizi commerciali, aveva precedentemente istituito aree regolamentate con cd. disco orario mediante obbligo di segnalazione dell'ora di inizio sosta, come prescritto dall'art. 157 comma 6 del Codice della Strada;

CONSIDERATO che per il rispetto della prescrizione prevista dall'art. 157 comma 6 del Codice della Strada si rende necessario che il possessore del veicolo in sosta rimuova periodicamente lo stesso;

VISTA la condizione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che sta interessando l'intera nazione, incentivando i cittadini a non uscire dalle proprie abitazioni se non per cause eccezionali di salute, di lavoro o per particolari ed urgenti esigenze;

DATO ATTO dell'Ordinanza n. 20 del 27/03/2020 del Comandante della Polizia Locale avente ad oggetto: "sospensione della limitazione del periodo di sosta consentito per tutti i veicoli, con conseguente sospensione dell'obbligo di segnalazione dell'orario di inizio della sosta (art. 157 c. 6 cds), su tutto il territorio comunale fino al 15/04/2020".

DATO ATTO dell'Ordinanza n. 22 del 13/04/2020 del Comandante della Polizia Locale avente ad oggetto: "proroga sospensione della limitazione del periodo di sosta consentito per tutti i veicoli, con conseguente sospensione dell'obbligo di segnalazione dell'orario di inizio della sosta (art. 157 c. 6 cds), su tutto il territorio comunale fino al 15/04/2020".

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

- materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
 - Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 avente ad oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATA inoltre l'ulteriore proroga, fino al 17 maggio 2020, delle restrizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020, al fine di contenere il contagio da COVID-19;

RITENUTO necessario, al fine di incentivare lo stazionamento all'interno delle rispettive abitazioni ed al fine di evitare che i cittadini escano sulla pubblica via per lo spostamento del veicolo in sosta, di sospendere la limitazione del periodo di sosta consentito per tutti i veicoli con conseguente sospensione dell'obbligo di segnalazione dell'orario di inizio della sosta (art. 157 c. 6 cds), su tutto il territorio comunale fino al 17/05/2020;

VISTI gli articoli 5, 6, 7 e 37 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n° 285 concernenti l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

RICHIAMATO il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n° 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

VISTO l'art. 109 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267 sull'ordinamento degli Enti Locali;

DATO ATTO che con Decreto del Presidente dell'Unione n. 18 del 28/06/2019 sono state conferite al Dott. Salvatore Guzzardo le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

L'ULTERIORE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA LIMITAZIONE DEL PERIODO DI SOSTA CONSENTITO PER TUTTI I VEICOLI, CON CONSEGUENTE SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SOSTA (ART. 157 C. 6 CDS), SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 17/05/2020 al fine di incentivare lo stazionamento all'interno delle rispettive abitazioni ed al fine di evitare che i cittadini escano sulla pubblica via per lo spostamento del veicolo in sosta, in modo da ridurre le possibilità di contagio da COVID-19;

All'ufficio **Comunicazione** di darne la massima diffusione;

DISPONE

Alla Polizia Locale nonché alle altre forze di Polizia presenti sul territorio di sospendere il controllo sull'osservanza dei succitati divieti per l'intera vigenza della presente Ordinanza.

DISPONE

di rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line comunale.

Avverte che:

A norma dell'art. 3 comma 4° della Legge 07.08.90 n. 241 avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni sempre dalla pubblicazione dello stesso;

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3° del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285, entro il medesimo termine di 60 (sessanta) giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse, in relazione all'apposizione della segnaletica ed alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

IL COMANDANTE
Dott. Salvatore Guzzardo
Firmato digitalmente